

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 25
DEL 24 GIUGNO 2009

25

09_25_1_DPR_154_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2009, n. 0154/Pres.

DPR 361/2000, art. 2. Associazione "Istituto di sociologia internazionale - Isig" - Gorizia. Approvazione del nuovo statuto sociale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con proprio decreto 17 aprile 1985 n. 0201/Pres. è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'associazione "Istituto di sociologia internazionale di Gorizia - I.S.I.G.", con sede a Gorizia, e ne è stato approvato lo statuto, successivamente modificato con proprio decreto 6 novembre 2003, n. 0409/Pres.;

VISTA la domanda del 4 maggio 2009, successivamente integrata con nota del 3 giugno 2009, con cui il Presidente della predetta associazione, che è iscritta al n. 86 del Registro regionale delle persone giuridiche, ha chiesto l'approvazione del nuovo statuto sociale, deliberata dall'assemblea straordinaria degli associati del 16 aprile 2009;

VISTO il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Saverio Angelilli, notaio in Gorizia, rep. n. 130729, racc. n. 11771, ivi registrato il 22 aprile 2009 al n. 684/1T;

RILEVATO che il nuovo statuto è diretto ad adeguare il medesimo a sopravvenute esigenze organizzative dell'Associazione;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

DECRETA

1. È approvato il nuovo statuto dell'associazione "Istituto di sociologia internazionale di Gorizia - I.S.I.G.", con sede a Gorizia, deliberato dall'assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 16 aprile 2009.

2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell'iscrizione del presente provvedimento nel registro regionale delle persone giuridiche.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_25_1_DPR_154_2_ALL1

Statuto dell'associazione "Istituto di sociologia internazionale di Gorizia - Isig"

Art. 1

È costituito l'"ISTITUTO DI SOCIOLOGIA INTERNAZIONALE DI GORIZIA - I.S.I.G."

L'Istituto non ha fini di lucro.

Soci fondatori sono: il Comune di Gorizia, la Provincia di Gorizia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e la Camera di Commercio di Gorizia.

Art. 2

L'Istituto, operando nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia si propone di:

- a) effettuare studi e ricerche a livello nazionale ed internazionale ed organizzare convegni per raccogliere e diffondere informazioni scientificamente valide sui problemi dei rapporti tra stati, nazioni e gruppi etnici e sullo sviluppo culturale, economico e sociale delle popolazioni;
- b) fornire alle Autorità ed agli Enti competenti indicazioni atte a promuovere lo sviluppo culturale, economico e sociale delle popolazioni;
- c) organizzare corsi di formazione post-diploma, master, dottorati di ricerca, svolgere seminari di studi e corsi di specializzazione per laureati e studiosi impegnati nei temi che sono oggetto degli studi e delle ricerche dell'Istituto.

Art. 3

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dalle quote associative dei soci, stabilite di anno in anno dall'Assemblea dei soci, dai contributi straordinari dei soci, di persone e di enti, dai contributi volontari, dai lasciti, dalle donazioni e dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio, nonché dai proventi delle pubblicazioni ed in genere dalle attività dell'Istituto così come anche dai diritti e dai crediti che gli pervengono a qualsiasi titolo.

Le quote o contributi associativi non possono essere ceduti e non sono rivalutabili.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, ai soci e agli Amministratori, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'anno sociale finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4

Oltre ai soci fondatori, possono essere soci dell'Istituto persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, che:

- a) esercitano una attività che, anche in via indiretta, possa contribuire al perseguimento delle finalità dell'I.S.I.G. previste dall'art.2;
 - b) inoltrino domanda di ammissione con la presentazione di almeno due soci dell'Istituto;
 - c) dichiarino, nella domanda stessa, la piena conoscenza del presente Statuto e l'adesione ad esso.
- I requisiti di ammissibilità dei richiedenti vengono valutati dal Consiglio di Presidenza, che delibera a maggioranza assoluta.

Art. 5

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente con funzione supplente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Direttore.

Art. 6

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno - mediante lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno della riunione.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

Intervengono alle riunioni dell'Assemblea ed hanno diritto al voto i soci in regola con le quote associative. Il Direttore dell'Istituto vi partecipa con voto consultivo e vi svolge le funzioni di Segretario.

L'Assemblea in particolare:

- a) elegge i componenti del Consiglio di Presidenza;
- b) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) delibera eventuali modifiche allo Statuto;
- e) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- f) delibera lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni, è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, da fissare almeno tre giorni dopo la data della prima, l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto dai commi seguenti.

Per le modificazioni dello Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e comunque di tutti i soci fondatori ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti e comunque della maggioranza assoluta dei soci fondatori.

Per le modifiche statutarie riguardanti le quote associative è necessaria l'adesione di tutti i soci.

Per lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto e comunque di tutti i soci fondatori.

Art. 7

Il Consiglio di Presidenza è composto da un rappresentante per ogni socio fondatore, designato dal socio medesimo e fino ad un massimo di due rappresentanti designati dagli altri soci.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede.

Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza almeno due volte l'anno e ogni qualvolta lo consideri necessario.

Le riunioni in caso di assenza o impedimento del Presidente, sono presiedute dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio di Presidenza predispose annualmente il conto consuntivo ed il bilancio di previsione, comprendente un piano di attività con le relative previsioni di spesa, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Spetta al Consiglio di Presidenza deliberare sul Regolamento interno dell'Istituto e sulle sue successive modificazioni e/o integrazioni.

Spetta ancora al Consiglio di Presidenza di:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente,
- b) nominare i componenti del Comitato scientifico;
- c) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore dell'Istituto;
- d) bandire concorsi, borse di studio, borse di ricerca ed istituire premi;
- e) deliberare su tutti gli atti di straordinaria e ordinaria amministrazione e ratificare gli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.

Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 8

Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio di Presidenza a maggioranza assoluta di voti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, nomina, sentito il Direttore, i dipendenti ed i collaboratori dell'Istituto; provvede agli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli vengono delegati dal Consiglio di Presidenza, e, nei casi di urgenza, delibera sugli atti di competenza del Consiglio stesso, fatta salva la successiva ratifica da parte del Consiglio.

In caso di impedimento o assenza del Presidente, i suoi poteri vengono esercitati dal Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I componenti dell'Assemblea e quelli del Consiglio di Presidenza svolgono il loro Ufficio a titolo gratuito.

Art. 9

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti a maggioranza assoluta dei voti dall'Assemblea, che sceglierà anche il Presidente del Collegio.

I Revisori dei conti effettivi e supplenti devono essere scelti tra i professionisti iscritti nel Ruolo dei Revisori contabili.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi possono partecipare con voto consultivo alle riunioni dell'Assemblea, esercitano la vigilanza contabile sull'amministrazione dell'Istituto e svolgono la relazione sul conto consuntivo.

Art. 10

Il Comitato scientifico è costituito da esperti nelle discipline che formano oggetto dell'attività dell'Istituto ed è composto da almeno sei persone nominate dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente. Detti esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Comitato ha funzioni di consulenza scientifica permanente per le attività svolte dall'Istituto ai sensi dell'art. 2.

Art. 11

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente.

Il Direttore in particolare:

- a) coadiuva il Presidente e il Consiglio di Presidenza nell'espletamento delle loro funzioni;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea;
- c) ha la direzione scientifica, tecnica ed amministrativa dell'Istituto;
- d) cura i contatti con istituzioni scientifiche, enti, istituti e privati che si avvalgono dei servizi dell'Istituto;
- e) partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea, di cui svolge le mansioni di segretario.

Art. 12

Al fine di assicurare il coordinamento teorico e metodologico fra temi affini, le attività dell'Istituto si articolano in dipartimenti e programmi di ricerca, ispirati a temi specifici ed a cui fanno capo i ricercatori e collaboratori.

Art. 13

In caso di scioglimento dell'Istituto gli eventuali residui attivi netti saranno devoluti ad istituti od enti aventi finalità analoghe a quelle dell'Istituto o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 14

Per quanto attiene ai casi non espressamente disciplinati dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile e alle norme speciali in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO